
Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 13**Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali.**

(Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 28.02.2003)

INDICE

Art. 01 - (Disposizioni in materia di reclutamento del personale della Regione, degli enti e aziende regionali)

Art. 02 - (Entrata in vigore)

Art. 01

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale della Regione, degli enti e aziende regionali)

1. Per l'anno 2004 le procedure di reclutamento del personale regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26). (1)
2. Per l'anno 2004 (2) le procedure di reclutamento del personale degli enti e delle aziende regionali sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformità a quanto previsto dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione, anche, ove necessario, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche tenendo conto del processo di riforma delle amministrazioni in atto e dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende sanitarie; l'attivazione delle relative procedure di reclutamento del personale è subordinata all'approvazione della Giunta regionale.
4. Per l'anno 2004 (2) l'amministrazione regionale, gli enti e le aziende regionali possono procedere all'avvio delle procedure di reclutamento per i posti vacanti in organico mediante il ricorso a procedure concorsuali, anche senza la preventiva attivazione delle procedure di mobilità prevista dalle norme vigenti.

Art. 02

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Comma così sostituito con l.r. 20 febbraio 2004, n. 12 , art.1.
2. Parola così sostituita con l.r. 20 febbraio 2004, n. 12 , art.1.